

Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina

.....

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 24 E 25 MAGGIO 2026

AVVISO E MODULISTICA PER IL VOTO DOMICILIARE

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori **“affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile”** anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili, e di quelli **“affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione”**.

Tali disposizioni, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito territoriale del proprio Comune di iscrizione elettorale.

L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di Naso un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia **tra martedì 14 aprile e lunedì 4 maggio 2026**.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, allegata al presente avviso deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di **idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli Organi dell'Azienda Sanitaria Locale.**

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale del Comune.

Naso, 13/4/2026

IL SINDACO

f.to Dott. Gaetano Nani

**Dichiarazione di elettore attestante la volontà di esercitare
il diritto di voto nell'abitazione in cui dimora**

(art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, e successive modificazioni)

ELEZIONI COMUNALI DEL 24 E 25 MAGGIO 2026

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente in Via
tessera elettorale n. sezione n.

D I C H I A R A

di voler esercitare il proprio diritto di voto per le elezioni dei giorni **24 E 25 MAGGIO 2026** nell'abitazione in cui dimora sita nel Comune di NASO

Indirizzo

.....

Presso

Recapito Telefonico

A tal fine allega:

1. Copia di un documento di identità in corso di validità
2. Copia della tessera elettorale;
3. Certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.P. di

da cui il/la sottoscritto/a risulta:

- affetto/a da gravissima infermità, tale che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con prognosi di gg. (almeno 60) decorrenti dalla data di rilascio del certificato.
- in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimora.

Data

Il/La dichiarante

.....

Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, e successive modificazioni.

Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

REGIONE SICILIANA



Codice Fiscale: 80012000826

Partita IVA: 02711070827

**ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**

DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI

Servizio 5° Elettorale - Via Trinacria 34/36

90144 - Palermo

dipartimento.autonomie.locali@certmail.regione.sicilia.it

e-mail:elektorale@regione.sicilia.it

Prot. n. 5836

del 03 aprile 2026

Responsabile del procedimento: dott.ssa Sara Mangione Tel. 091/7074412

Responsabile del Servizio: dott. Giovanni Corso Tel. 091/7074414

Oggetto: Elezioni amministrative 2026 –Turno ordinario – Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura – Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

**Alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo di
AGRIGENTO – CALTANISSETTA – CATANIA –
ENNA –MESSINA – PALERMO – RAGUSA –
SIRACUSA – TRAPANI
LORO SEDI**

e per il tramite delle Prefetture

Ai Comuni interessati al voto

Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e dei ricoverati in strutture assimilate ai luoghi di cura.

Approssimandosi la data fissata per la tornata elettorale di cui in oggetto, si invitano codeste Prefetture a voler sensibilizzare i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria affinché diano disposizioni in modo da favorire la votazione agli elettori non deambulanti, come previsto dalla Legge 15 gennaio 1991, n.15.

A tal proposito, si ricorda che le sezioni devono essere attrezzate e segnalate secondo quanto previsto dall'art.2 della citata Legge. Il Comune dovrà, inoltre, predisporre e pubblicizzare, con mezzi idonei, un apposito elenco riguardante le sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.

E' opportuno ricordare che i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art.29 della Legge 5 febbraio 1992 n.104, dovranno rendere noto il servizio di trasporto pubblico organizzato per facilitare agli elettori in handicap il raggiungimento dei seggi.

Secondo quanto disposto dall'art.29 secondo comma, della citata Legge 5 febbraio 1992 n.104, è opportuno sensibilizzare le Aziende Sanitarie Provinciali affinché, nei tre giorni precedenti la votazione e, possibilmente, anche durante i giorni della votazione, garantiscano la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta all'art.1 della Legge 15 gennaio 1991, n.15.

Si richiama inoltre l'attenzione sui sotto elencati soggetti che dovranno essere ammessi a votare nelle strutture assimilate ai luoghi di cura:

- aventi diritto al voto che sono ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronici, al cui interno è prevista anche la semplice infermeria che sia possibile assimilare a struttura sanitaria;

- i tossicodipendenti accolti presso associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, anche nell'ipotesi in cui non sia stato concesso l'esercizio dell'attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa alle suddette strutture.

Pertanto i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria e i responsabili delle strutture interessate dovranno raccordarsi con i presidenti di seggio sugli orari in cui questi ultimi si recheranno presso la struttura per la raccolta del voto del seggio speciale.

Si rammenta altresì, che i Sindaci/Commissari straordinari/Commissione straordinaria dovranno consegnare ai presidenti di seggio, insieme con il restante materiale occorrente per la votazione e lo scrutinio, i seguenti particolari elenchi relativi ad elettori degenti, detenuti o affetti da infermità ammessi a votare per le elezioni comunali (tenendo conto del noto principio di carattere generale, secondo il quale ciascun soggetto ha diritto di votare per le elezioni dell'organo di cui è elettore):

1. elettori iscritti nelle liste della sezione, ricoverati in ospedali, sanatori, case di cura in genere che abbiano chiesto di essere ammessi ai sensi dell'art. 34 del T.U. approvato con D.P.Reg. 20 agosto 1960 n.3;
2. elettori affetti da gravissime infermità (tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'art.29 Legge n. 104/1992) ed elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa vitale da apparecchiature elettromedicali (tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano) e che siano stati ammessi a votare presso il loro domicilio ai sensi della Legge 27 gennaio 2006 n.22, e successive modifiche ed integrazioni;
3. elettori detenuti aventi diritto al voto, che abbiano chiesto di essere ammessi a votare ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, richiamati dall'art. 7 della Legge regionale 30 aprile 1976 n. 44.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

Si fa presente che in occasione delle prossime consultazioni elettorali, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art.1 del D.L. 3 gennaio 2006, n.1, convertito con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009 n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di *“elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione”*.

Ai sensi della normativa vigente possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre agli elettori affetti da grave infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art.29 della legge 5 febbraio 1992, n.104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del comune (Commissione straordinaria/Commissario straordinario) nelle cui liste elettorali è iscritto, un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 14 aprile 2026 e lunedì 04 maggio 2026.

Tale ultimo termine, tuttavia, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi a carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare, che vale sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale turno di ballottaggio, deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria di riferimento.

Sono da ritenere applicabili, anche nel caso di rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare, le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati **“non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati”**.

Si ritiene perciò utile che i Sigg. Direttori delle Aziende Sanitarie sensibilizzino i dirigenti medici preposti affinché venga assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio dei certificati medici che, in particolare, per non

indurre incertezze, dovranno riprodurre l'esatta formulazione normativa, di cui all'art.1 del sopracitato decreto legge n. 1/2006.

I sindaci (Commissione straordinaria/Commissario straordinario) interessati dovranno inserire i nomi degli ammessi al voto a domicilio in elenchi, con le seguenti indicazioni: nome e cognome, sesso, luogo e data di nascita, indirizzo dell'abitazione ed eventuale recapito telefonico.

Tali elenchi verranno consegnati nelle ore pomeridiane del giorno che precede il turno di votazione, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione che, a seconda dei casi, provvederanno direttamente alla raccolta del voto a domicilio.

Si rammenta, inoltre, che i sindaci (Commissario straordinario/Commissione straordinaria) dei comuni nel cui ambito territoriale hanno dimora gli elettori ammessi al voto domiciliare dovranno, tra l'altro, organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto.

Tale supporto, evidentemente, consisterà in primo luogo nel servizio di accompagnamento dei componenti dei seggi presso le abitazioni degli elettori ammessi al voto domiciliare.


A tal fine dovranno essere utilizzati all'occorrenza e laddove possibile, gli stessi automezzi adibiti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, al trasporto presso i seggi degli elettori in condizione di handicap.

Il Funzionario
Dott.ssa Sara Mangione



IL DIRIGENTE
del Servizio 5° Ufficio Elettorale
Giovanni Corso

GIOVANNI
CORSO



Firmato digitalmente da
GIOVANNI CORSO
Data: 2026.04.02 11:18:17
+02'00'



Prefettura di Messina
Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale

Al Signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale

MESSINA

e, per conoscenza

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari
Ai Signori Segretari Comunali
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

**Ali Terme – Barcellona P.G. – Basicò – Giardini Naxos –
Graniti – Limina – Malfa – Malvagna – Merì – Messina –
Milazzo – Mirto – Naso – Raccuja – San Salvatore di
Fitalia – Saponara – Savoca**

OGGETTO: Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 con turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 -
Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e voto domiciliare.

Per le elezioni amministrative in oggetto che si svolgeranno nei Comuni elencati in indirizzo, si prega la Signoria Vostra di designare un adeguato numero di Funzionari medici autorizzati al rilascio della certificazione comprovante il diritto degli elettori impediti ad esprimere il voto con l'ausilio dell'accompagnatore.

Si richiama, in particolare, l'incompatibilità dei medici prescelti con i candidati o parenti di candidati fino al quarto grado, ai sensi dell'art. 29 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, nonché le modalità di attestazione che devono esplicitare l'impossibilità dell'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore.

Per gli elettori non deambulanti su sedia a ruote la condizione deve essere attestata ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Secondo quanto disposto dall'art. 29 secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, occorre garantire **nei tre giorni precedenti la votazione**, e possibilmente anche durante i giorni di votazione, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta dall'art. 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15.



Prefettura di Messina

Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nel D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, successivamente modificate dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, concernenti il voto domiciliare degli elettori.

Dette disposizioni prevedono, tra l'altro, che l'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia per le consultazioni in oggetto fra **martedì 14 aprile 2026 e lunedì 4 maggio 2026**.

In merito, il Ministero dell'Interno e l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica hanno espresso l'avviso che il termine ultimo per la presentazione della domanda, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative delle consultazioni.

Pertanto, deve essere assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio della relativa certificazione che, **per non indurre in incertezze**, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando, quindi, la sussistenza in capo **all'elettore delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 46/2009**, con prognosi almeno di 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si rammenta che anche nel caso del rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare si applicano le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui **i Funzionari medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati**.

Appena compiute le designazioni, che dovranno essere notificate ai Sindaci e Commissari interessati per la successiva comunicazione dei nominativi ai Presidenti di sezione, sarà gradito un cenno di assicurazione.



Prefettura di Messina

Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale

Attesa la delicatezza della materia, si prega di richiamare l'attenzione dei medici designati sulla sanzione specificamente prevista in caso di rilascio di certificati in assenza delle condizioni di infermità previste dalla legge – comma 3 bis del D.L. n. 1/06, come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 46/2009.

Il Dirigente dell'U.E.P.
Viceprefetto
(Merenda)

nn